REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi — Presidente

Gianpiero D'Alia — Consigliere (Relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi — Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24096** del registro di Segreteria, promosso

da

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;

- attore -

nei confronti di

OLIVERIO SALVATORE, nato a Crotone il 12 giugno 1968 e residente a Cutro via Belgrado n. 20 (cod. fisc.: LVRSVT68H12D122G).

- convenuto contumace -

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 13 maggio 2025, letta la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che ha concluso come da verbale di udienza.

Nessuno è comparso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato il 18 novembre 2024, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del signor Oliverio Salvatore per l'importo di euro 39.075,76, da risarcire ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.

2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza - Gruppo di Crotone del 6 ottobre 2021 in ordine alla indebita percezione di contributi comunitari nel settore agricolo, a carico totale o parziale dei fondi F.E.A.G.A. e F.E.A.R.S., da parte, tra gli altri, dell'odierno convenuto, titolare dell'omonima azienda agricola.

3. In particolare, secondo gli accertamenti esperiti dall'organo investigativo nell'ambito dell'attività di contrasto all'indebita percezione di finanziamenti comunitari nel settore agricolo, dal quale è, peraltro, scaturito il procedimento penale n. 4195/2020 R.G.N.R., successivamente archiviato per intervenuta prescrizione, l'odierno convenuto avrebbe presentato varie domande per la erogazione dei contributi AGEA/ARCEA, per le annualità dal 2007 al 2010, percependo il complessivo importo di euro 39.075,76. Tale importo sarebbe stato indebitamente percepito sia perché il signor Oliverio avrebbe dichiarato falsamente di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 67, primo comma, del d.lgs. n. 159/2011 e sia perché, in violazione dell'art. 34 del Reg. Ce n. 73/2009, avrebbe inserito nelle domande di pagamento sopra indicate particelle di terreno delle quali non aveva la giuridica disponibilità, e ciò mediante la falsa attestazione del possesso di queste

ultime dovuta alla produzione di falsi contratti di affitto di fondo rustico.

4. Il danno patrimoniale arrecato ad ARCEA, per il complessivo importo di euro 39.075,76, è stato oggetto di contestazione preliminare di responsabilità, notificata al convenuto il 16 ottobre 2024, cui hanno fatto seguito le deduzioni difensive depositate il 18 novembre 2024.

5. L'attore pubblico non ha condiviso le argomentazioni contenute nelle deduzioni difensive ed ha, pertanto, ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al signor Oliverio. In particolare, secondo il Procuratore regionale, è evidente il danno erariale, consistente nella indebita erogazione di contributi agricoli, a valere sui fondi FEAGA E FERS, imputabile alla condotta illecita del signor Oliverio realizzata in violazione dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, perché avrebbe dolosamente omesso di dichiarare di essere destinatario di una misura di prevenzione divenuta definitiva, con la conseguente preclusione dell'accesso a qualsiasi contributo pubblico e la decadenza *ope legis* da quelli già concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa. Il dolo del convenuto sarebbe ricavabile dalla circostanza che le domande presentate ad ARCEA contemplavano espressamente la dichiarazione della piena conoscenza della normativa che disciplina le condizioni di ammissibilità ai contributi richiesti e, segnatamente, la conoscenza della normativa antimafia, sicché il signor OLIVERIO avrebbe deliberatamente omesso di dichiarare di essere stato destinatario di una misura di prevenzione personale con provvedimento divenuto definitivo. L'attore pubblico ha aggiunto che l'istruttoria contabile ha confermato che il signor Oliverio avrebbe indotto in errore ARCEA mediante la falsa dichiarazione di disponibilità giuridica di alcuni terreni (siti nel

comune di Cutro, censiti al catasto al foglio di mappa n. 28, particelle nn. 129, 148, 172 e 166), supportando tale dichiarazione con contratti di affitto falsi, in violazione della disciplina eurounitaria applicabile alla fattispecie in esame. Ha, quindi, sottolineato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta illecita del convenuto e il pregiudizio patrimoniale subito da AR-CEA, "*avendo egli con il proprio comportamento indotto in errore l'ente ed avendolo in tal modo condotto a corrispondergli i contributi non dovuti.*".

6. Con decreto presidenziale n. 302 del 19 novembre 2024, regolarmente notificato al convenuto, unitamente all'atto di citazione, il 22 novembre 2024 nel domicilio digitale eletto presso il difensore nominato con le deduzioni difensive, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza del 13 maggio 2025.

7. La Procura regionale, il 29 gennaio 2025, ha depositato un atto del convenuto, indirizzato a quest'ultima, unitamente alla documentazione ivi allegata, avente ad oggetto "*Motivi aggiunti alle deduzioni ex art. 67 del Codice della Giustizia Contabile – D-Lgv. 26 agosto 2016 n. 174 – Fascicolo istruttorio I011109/2021 posizione Oliverio Salvatore fascicolo I00531/2024.*" con il quale ha chiesto di dichiarare la "*cessazione della materia del contendere*". Il convenuto, richiamando *per relationem* il contenuto delle proprie deduzioni difensive del 31 ottobre 2024, in aggiunta alla documentazione già depositata in quella sede, ha depositato presso la Procura regionale copia dell'ordinanza n. 18/2005 con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha revocato la misura di sorveglianza speciale applicata dal Tribunale di Crotone con decreto del 14 novembre 2000 ed il provvedimento di archiviazione da parte di AR-CEA della posizione debitoria del convenuto prot. n. 787 del 27 gennaio

2025.

8. Nell'udienza pubblica del 13 maggio 2025, la Procura regionale ha insistito per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio. Nessuno è comparso per il convenuto Salvatore Oliverio. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Il convenuto non si è costituito in giudizio malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza e deve, pertanto, essere dichiarato contumace. Al riguardo è appena il caso di osservare, inoltre, che la istanza depositata in giudizio dal P.M. il 29 gennaio 2025, con la quale il difensore del signor Salvatore Oliverio ha chiesto all'attore pubblico di dichiarare la cessazione della materia del contendere, appare del tutto irrituale e, comunque, non può essere considerata alla stregua di un atto di costituzione in giudizio, posto che, come è noto, ai sensi dell'art. 90 c.g.c., il convenuto dove costituirsi "*depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione*.". Ne deriva che, anche a voler considerare che l'atto in esame possieda i requisiti di sostanza e di forma di una comparsa di costituzione e risposta, lo stesso non è stato, comunque, ritualmente depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ma presso la Procura regionale e, pertanto, non consente di ritenere il signor Salvatore Oliverio costituito in giudizio, ai sensi dell'art. 90 c.g.c. cit.. Il Collegio osserva, infine, che la documentazione allegata a tale atto, depositata in giudizio dall'attore pubblico, rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, sarà oggetto di valutazione da parte del Collegio nei

termini di seguito esposti.

10. Il Collegio ritiene che l'azione erariale sia meritevole di integrale accoglimento, considerato, in via preliminare, il fermo orientamento della Corte Suprema di Cassazione secondo il quale "*tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994).*" (cfr. da ultimo, Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2022, n. 5228). Sussiste, infatti, il danno erariale, consistente nella indebita percezione dei contributi agricoli da parte del convenuto, relativi alle domande uniche di pagamento presentate per le annualità dal 2007 al 2010, per l'importo complessivo pari ad euro 39.075,76.

11. La indebita percezione di tali contributi è causata, innanzi tutto, dalla carenza dei requisiti soggettivi necessari per l'ottenimento di pubbliche erogazioni, posto che il sig. Salvatore Oliverio si trovava nelle condizioni ostative previste dall'art. 10, primo comma, lett. f), della legge n. 575/1965 - nella formulazione introdotta, prima, dall'art. 19 della legge n. 646/1982 e, poi, dall'art. 3 della legge n. 55/1990 - vigente *ratione temporis* nel periodo oggetto di contestazione erariale (successivamente trasfuso nell'art. 67, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 159/2011). Secondo tale disposizione, infatti, "*1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: (...) f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi*

o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;". A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 2, dell'art. 10 citato, "*Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti d'appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le relative iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.*". Mette conto evidenziare, inoltre, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, relativa all'interpretazione dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/201, ad avviso del Collegio utile anche all'esame della fattispecie dedotta nel presente giudizio, considerato che l'art. 10 della legge n. 575/1965 è stato trasfuso nel già menzionato art. 67, "*In base al dato testuale dell'art. 67 del Codice antimafia (che non fissa alcun vincolo temporale), l'assoggettamento a misura di prevenzione definitiva ovvero la condanna confermata in appello per taluno dei gravi delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, preclude il riconoscimento di benefici pubblici e addirittura determina la decadenza ope legis da quelli concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa, che può essere già cessata alla data della richiesta del contributo (cfr. Cass pen. Sez. VI Sent. 09/06/2016, n. 32730) o addirittura successiva alla erogazione medesima.*" (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 238/2023 del 27 dicembre 2023; da ultimo, sentenza n. 63 del 21 marzo 2025; id. in termini, n. 114/2022 del 16 maggio 2022). Nel caso in esame, risulta dalla

documentazione versata in atti, che, con decreto n. 47/2000 del 1° giugno 2000, il Tribunale di Crotone – Misure di Prevenzione ha sottoposto il sig. Salvatore Oliverio alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e sotto l'osservanza di una serie di prescrizione ivi contenute. Il decreto è stato riformato dalla Corte di Appello di Catanzaro con decreto del 14 novembre 2000, con il quale è stato imposto il divieto di soggiorno in Reggio Emilia, anziché l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Tale decreto è divenuto definitivo il 12 dicembre 2000 ed è stato successivamente revocato con decreto n. 46 del 26 aprile 2005 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423/1956, perché "*(...) l'istanza depositata ha prospettato segni concreti di recupero sociale che neutralizzano quella prognosi negativa che aveva portato all'applicazione della misura in corso.*". Come correttamente affermato dal P.M., il provvedimento di revoca è stato adottato per la sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione ed ha efficacia *ex nunc*. Pertanto, non è *ex se* idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla accertata pericolosità sociale del convenuto. Infatti, in assenza del provvedimento di riabilitazione previsto dall'art. 15 della legge n. 327/1988 - successivamente trasfuso nell'art. 70 del d.lgs. n. 159/2011- la revoca *ex nunc* della misura di prevenzione definitiva non fa venire meno gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla stessa, ove si consideri che "*In caso di mancanza della riabilitazione i presupposti individuati dal legislatore, anche se risalenti nel tempo, continuano a rilevare ai fini della comunicazione antimafia. È dunque preciso onere dell'interessato, gravato da tali precedenti, richiedere la*

riabilitazione, trattandosi dell'unico strumento ritenuto idoneo dal legislatore per superare la preclusione derivante dalle precedenti condanne o misure di prevenzione." e che "*La comunicazione antimafia è il frutto di un'attività amministrativa vincolata, volta al mero accertamento delle cause di decadenza o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; accertamento rispetto al quale il privato può avvalersi dell'apposito strumento previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (la riabilitazione disposta dal Tribunale di Sorveglianza) al fine di fare cessare gli effetti inibitori derivanti dalla misura di prevenzione (o da una condanna).*" (cfr. da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 11 giugno 2024, n. 1951). Appare evidente che il convenuto non poteva presentare le domande di contributo per le annualità in questione, perché, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/1965, risultava già attinto dalla misura di prevenzione personale definitiva della sorveglianza speciale per due anni con divieto di soggiorno in Reggio Emilia e, pertanto, in assenza di riabilitazione, gli era precluso *ope legis* l'accesso a qualsiasi forma di erogazione pubblica a sostegno della propria attività imprenditoriale.

12. L'azione risarcitoria è meritevole di accoglimento anche con riguardo alla contestata carenza del requisito della disponibilità giuridica di alcuni terreni, indicati nelle domande di pagamento in frontale violazione della disciplina comunitaria applicabile alla fattispecie in esame (Reg. CE nn. 1782/2003, 1973/2004, 795/2004 e 73/2009). In ragione della documentazione versata in atti, il P.M. contabile ha, infatti, pienamente provato che i contributi sono stati percepiti anche per le dichiarazioni mendaci rese in ordine alla disponibilità giuridica dei terreni siti nel comune di Cutro, censiti al catasto al foglio di mappa n. 28, particelle nn. 129, 148, 172 e 166, con conseguente

indebita percezione di tutte le somme corrisposte nel periodo di riferimento.

L'attore pubblico, sulla scorta dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, ha esaminato approfonditamente le domande di aiuto comunitario presentate per le annualità 2007 - 2010 insieme al relativo fascicolo aziendale. In particolare, le particelle di terreno sopra indicate risultano inserite nelle schede di validazione relative alle campagne agricole 2007, 2008, 2009 e 2010. Il convenuto, per l'anno 2007, ha dichiarato di averle avute in affitto (dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2007) e, per le annualità successive, di essere divenuto proprietario delle stesse. In realtà, l'organo investigativo ha accertato che i terreni censiti al catasto al foglio di mappa n. 28, particelle nn. 148 e 172 (rispettivamente di ha 5.70 e 1.56), risultano di proprietà della signora Oliverio Domenica dal 25 giugno 2007, la quale, a sua volta, ha dichiarato di non avere mai concesso ad alcuno la conduzione o l'utilizzo dei terreni e, quindi, di non avere stipulato alcun contratto di locazione con il convenuto e che i terreni censiti al catasto al foglio di mappa n. 28, particelle nn. 129 e 166 (rispettivamente di ha 4.34 e 2.28), risultano di proprietà di OLIVERIO Francesco, e di una serie di coeredi di seguito indicati, sino al 24 gennaio 2017. La Guardia di Finanza, nell'ambito della già menzionata indagine, ha acquisito un contratto di affitto delle due particelle in esame sottoscritto dal convenuto con i signori Oliverio Leonardo, Carmine, Salvatore, Antonio, Vincenzo, Giovanni e Vittoria, per il periodo 14 aprile 2003 – 1° gennaio 2006, coeredi del signor Oliverio Francesco. L'organo investigativo ha escusso a sommarie informazioni, ex art. 351 c.p.p., alcuni dei coeredi (segnatamente i signori Oliverio Vincenzo, Giovanni e Carmine), i quali non solo hanno disconosciuto la propria firma apposta sul contratto di affitto ma

hanno anche dichiarato che nel periodo 2007 – 2010 tali terreni non risultavano affittati. Ne deriva che il convenuto ha falsamente dichiarato la disponibilità giuridica di tali terreni (sia come locatario che *iure proprietatis*). Come è noto, la disciplina comunitaria che regola il regime di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, da cui derivano le erogazioni in esame a valere sui Fondi FEAGA e FERS, è contenuta nei Regolamenti CE n. 1782/2003 (integrato dal Regolamento CE n. 796/2004 del 21/4/2004, cfr. in particolare l'art. 53) e n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, nel Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, nel Regolamento CE n. 1122/2009 del 30 novembre 2009 (art. 60), quest'ultimo con decorrenza 1° gennaio 2010. In forza di tali disposizioni, che si applicano *ratione temporis* alle domande di pagamento presentate dal convenuto, l'agricoltore presenta ogni anno una domanda unica di pagamento, direttamente all'organismo pagatore o tramite un centro di assistenza agricola (CAA), nella quale deve indicare il numero di ettari ammissibili, in base ai quali diventa titolare di corrispondenti diritti di aiuto. La quantificazione economica del contributo dipende sia dal tipo di coltura praticata che dall'estensione della superficie aziendale potenzialmente ammissibile e dichiarata nella domanda unica di pagamento. L'ordinamento italiano ha, inoltre, introdotto la disciplina integrativa specifica, recata dal d.P.R. n. 503 del 31.12.1999, da vari DD.MM. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e circolari dell'Agea, secondo cui l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all'agricoltore la disponibilità dei terreni dichiarati. L'art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009, come in precedenza l'art. 29 del Regolamento CE n.

1782/2003, prevede espressamente che "*Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.*". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 53 del Regolamento CE n. 796/2004, successivamente sostituito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009, in forza della quale se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è dovuta a dichiarazione eccessiva frutto di un comportamento intenzionale (c.d. "*dichiarazione eccessiva intenzionale*") l'agricoltore non ha diritto ad alcun sostegno economico. Appare, pertanto, evidente che il convenuto, anche sotto questo profilo, non aveva alcun titolo per percepire i benefici economici concessi a seguito della presentazione delle domande uniche di pagamento per le annualità dal 2007 al 2010, posto che i benefici sono stati concessi anche in ragione della falsa dichiarazione di disponibilità dei terreni agricoli, peraltro di ragguardevoli dimensioni (eccedenti i limiti espressamente indicati dall'art. 60 cit.), dei quali non poteva avere la disponibilità perché mai concessi in affitto o acquisiti in proprietà. Ne deriva che l'inesistenza dei titoli di conduzione comporta la decadenza dai benefici economici corrisposti dall'organismo pagatore, con l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite. Né vale a escludere la responsabilità amministrativa del convenuto la eventuale disponibilità materiale dei terreni in questione, posto che, come è noto, l'assenza di un idoneo titolo giuridico esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici in esame (cfr. in termini, tra le tante, Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 224/2022; Sez. giur.

Puglia, sentenza n. 398/2019). Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha precisato, inoltre, che la sussistenza di un idoneo titolo giuridico "*non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato, tali da giustificare condotte illecite volte alla produzione di falsi contratti d'affitto.*" (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, sentenza n. 72/A/2021 del 19.9.2019). La sussistenza di un idoneo titolo giuridico di conduzione dei terreni, sulla base dei quali si è ammessi al beneficio economico e si quantica l'ammontare dello stesso, appare indispensabile anche perché la mera relazione di fatto può concretizzarsi "*nell'usurpazione di terreni altrui*" (cfr. Sez. giur. App. Sicilia, sopra richiamata; id. Sez. giur. App. Sicilia, sentenze nn. 1/2020 e 24/2020; Prima Sez. Centr. App., sentenza n. 326/2020; Seconda Sez. Centr. App., sentenza n. 52/2021; Cass., II sez. penale, sentenza n. 42363/2012). Ed è appena il caso di ricordare, inoltre, che la previsione, da parte dell'ordinamento italiano, dell'obbligatorietà di una valido titolo di conduzione dei terreni come condizione indefettibile per l'ottenimento dei contributi agricoli è stata ritenuta legittima dalla Corte di giustizia europea, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia europea, sentenza n. C-375/08 del 24.6.2014). Nel caso in esame, comunque, risulta *per tabulas* che il convenuto non aveva neanche la disponibilità in via di mero fatto dei terreni in questione. La condotta del convenuto appare, pertanto, illecita perché, mediante il fraudolento inserimento dei terreni sopra indicati nei propri fascicoli aziendali e nelle relative domande di pagamento, ha falsamente dichiarato la conduzione degli stessi, integrando le

fattispecie previste dalla disciplina euro unitaria e nazionale sopra richiamata della "*dichiarazione eccessiva intenzionale*", con la conseguente percezione illecita di tutti i contributi erogati da ARCEA. È appena il caso di sottolineare, infine, che, per le ragioni esposte, è del tutto ininfluente, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto, il provvedimento dell'organismo pagatore di archiviazione della posizione debitoria del signor Oliverio depositato presso la Procura regionale.

13. La condotta illecita del convenuto causativa del danno erariale è certamente dolosa, ove si considerino le mendaci dichiarazioni in ordine alla inesistenza delle condizioni ostative, previste dall'art. 10, primo comma, lett. f), della legge n. 575/1965, e alla titolarità di beni, evidentemente preordinate al conseguimento di provvidenze economiche non dovute. Il signor Oliverio ha, infatti, espressamente dichiarato di essere a conoscenza delle norme nazionali e comunitarie che regolano l'accesso ai finanziamenti richiesti, tra le quali, ovviamente, anche quelle che disciplinano i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dei contributi agricoli in esame. Ne deriva che le dichiarazioni mendaci sono state rese nella piena consapevolezza dello stato di soggetto sottoposto a misura di prevenzione definitiva e della assoluta indisponibilità giuridica dei terreni, come accertato dalla Guardia di Finanza, e dimostrano, pertanto, la volontà di percepire indebitamente le erogazioni pubbliche mediante l'occultamente doloso delle già indicate condizioni ostative. Al riguardo, è bene ricordare, inoltre, che l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, dispone che "*fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici*

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione.". Ne consegue che le false dichiarazioni del signor Salvatore Oliverio, nei termini sopra esposti, integrano di per sé la condotta dolosa e fraudolenta, che comporta la integrale decadenza dai benefici, ai sensi della disciplina sopra richiamata, ivi compresa quella recata dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Da qui la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale.

14. La domanda attrice deve essere integralmente accolta, considerato che il danno erariale consiste, nella prospettazione dell'accusa condivisa da questo Collegio, in tutti gli importi indebitamente percepiti dal convenuto a titolo di contributo agricolo per le annualità dal 2007 al 2010, come risultanti dalla documentazione versata in atti dal P.M.. Il convenuto signor Salvatore Oliverio deve, pertanto, essere condannato, a titolo di responsabilità amministrativa, al risarcimento del danno erariale cagionato ad ARCEA, quantificato in euro 39.075,76.

15. Il convenuto soccombente deve, infine, essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato liquidate come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

- dichiara la contumacia del convenuto signor Salvatore OLIVERIO;

- condanna il convenuto al pagamento in favore di ARCEA dell'importo di euro 39.075,76, oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della

pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Il relatore — Il Presidente

Gianpiero D'Alia — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in data 20/05/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 24096

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	4	€ 64,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 20,67
NOTIFICHE		€ 12,30
ORIGINALE SENTENZA	4	€ 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 13,10
DICONSI EURO TRECENTOTRENTAQUATTRO/07	**TOTALE**	**€ 334,07**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente